



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	Direzione Regionale: AMBIENTE E SISTEMI NATURALI Area: CONSERVAZIONE E TUTELA QUALITA' DELL'AMBIENTE		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b> Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010"			
_____ L' ESTENSORE                      IL RESP. PROCEDIMENTO                      IL DIRIGENTE RESPONSABILE                      IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE, RIFIUTI _____ L'ASSESSORE		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ _____		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  Data dell' esame:  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		Data di ricezione _____	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010” .

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta”;

VISTO l'art. 3-ter “Principio dell'azione ambientale” del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” e successive modifiche e integrazioni; che indica la valutazione della qualità dell'aria, effettuata su base annua mediante la verifica del rispetto dei valori limite degli inquinanti, l'elemento propedeutico per l'attuazione delle politiche di intervento e delle eventuali azioni di risanamento;

VISTA la D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009 “Approvazione del piano per il risanamento della qualità dell'Aria” che stabilisce norme tese ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

TENUTO CONTO che il comma 3, dell'art. 28 delle Norme di Attuazione del Piano sopra citato prevede che la Giunta regionale, sulla base dei risultati di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure adottate, può con proprio atto, modificare la classificazione del territorio e rimodulare le misure di contrasto all'inquinamento;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 2, dell'art. 4 del D.Lgs 155/2010 la classificazione delle zone e degli agglomerati è riesaminata almeno ogni cinque anni, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto;

VISTA la deliberazione 18 maggio 2012, n. 217 con cui è stata approvata la “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010”;

TENUTO CONTO che la succitata D.G.R. 217/2012 stabilisce che la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, è la seguente:

- IT1215 → Zona Agglomerato di Roma
- IT1211 → Zona Appenninica
- IT1212 → Zona Valle del Sacco
- IT1213 → Zona Litoranea

TENUTO CONTO altresì che la succitata D.G.R. 217/2012 ha confermato, nelle more della predisposizione del nuovo programma di valutazione della qualità dell'aria, la classificazione dei singoli comuni contenuta nelle tabelle delle Zone A, B e C, di cui all'Allegato 1 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, riportata nell'Allegato 4 della suddetta D.G.R., ed aggiornata con l'indicazione delle nuove zone sopra indicate in cui ogni singolo comune ricade;

CONSIDERATO che Arpa Lazio con nota prot. n. 39887 del 25 maggio 2016 ha trasmesso alla Regione Lazio la relazione tecnica, relativa all'anno 2015, con la valutazione della qualità dell'aria e con le indicazioni delle zone in cui si sono verificati i superamenti dei valori limite degli inquinanti, eseguita in accordo con la nuova

zonizzazione del territorio regionale approvata con D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012;

VISTA la Determinazione del Direttore Regionale Ambiente e Sistemi Naturali n. G08108 del 14 luglio 2016 “Presa d’atto della Relazione Tecnica sulla “Valutazione sulla Qualità dell’Aria regionale, anno 2015”;

CONSIDERATO che a seguito dei risultati della suddetta valutazione della qualità dell’aria per l’anno 2015, in base a quanto riportato nel D.Lgs 155/2010, è stata rivista dall’ARPA Lazio la classificazione di tutti i comuni del territorio laziale sulla base dell’analisi delle concentrazioni degli inquinanti relative al quinquennio 2011-2015 e trasmessa con nota prot. 45166 del 14 giugno 2016 la Relazione tecnica “Qualità dell’Aria – Classificazione regionale 2011-2015”;

TENUTO CONTO che a seguito della nuova classificazione riportata nella Relazione Tecnica “Qualità dell’Aria – Classificazione regionale 2011-2015” parte dei comuni del territorio laziale hanno variato la loro classe di appartenenza come indicato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che i comuni, in base alla nuova classificazione a loro assegnata, ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento atmosferico stabiliti dalle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, dovranno tenere conto di quanto riportato nella seguente tabella:

<b>Classe di appartenenza</b>	<b>Provvedimenti da adottare ai sensi del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria per le ex Zone</b>
classe 1	Zona A
classe 2	Zona B
classe 3 - classe 4	Zona C

TENUTO CONTO che, a seguito della nuova classificazione, i comuni che ricadono nella classe 1 (ex Zona A) dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall’art. 23, “ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone” ed dall’art. 24 “ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci”, del Piano della qualità dell’aria, nonchè quanto previsto dagli artt. 5, 25 e 28 e quanto già di competenza come indicato agli artt. 9 e 16 del Piano medesimo;

RITENUTO di dover precisare che l’adozione dei provvedimenti specifici per il Comune di Frosinone, di cui agli articoli 15, 23 e 24 succitati è estesa a tutti i comuni del Lazio, che a seguito della nuova classificazione ricadono nella classe 1, ed è subordinata alla valutazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio (popolazione residente, superficie territoriale, inquinamento indiretto dai comuni limitrofi ecc) e dalla tipologia d’inquinante che ha comportato la modifica della classificazione in oggetto;

TENUTO CONTO che, a seguito della nuova classificazione, i comuni che ricadono in classe 2 (ex Zona B), dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dovranno adottare i provvedimenti previsti agli artt. 15, 25 e 28 del Piano di Qualità dell’Aria – Norme di Attuazione - D.C.R. n. 66/2009, nonchè quanto già di competenza come indicato agli artt. 9 e 16 - del Piano medesimo;

PRESO ATTO che per il comune di Roma e per i comuni ricadenti in classe 3 e 4 (ex Zona C), dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, resta invariata l’applicazione dei provvedimenti già previsti dal Piano di Qualità dell’Aria – Norme di Attuazione - D.C.R. n. 66/2009;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’ Aggiornamento dell’ Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.lgs. 155/2010”;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

## DELIBERA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare la nuova classificazione del territorio regionale predisposta dall'ARPA Lazio nella Relazione Tecnica sulla "Relazione tecnica "Qualità dell'Aria – Classificazione regionale 2011-2015" come riportata nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di aggiornare l'Allegato 4 "Suddivisione del territorio regionale ai fini dell'adozione dei provvedimenti del piano" della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010" come riportato nell'Allegato 1 – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di estendere ai comuni che, a seguito della nuova classificazione, ricadono in classe 1(ex Zona A), dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 23 "ulteriori provvedimenti per il comune di Frosinone" ed all'art. 24 "ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci" del Piano di Risanamento Qualità dell'Aria – Norme di Attuazione - D.C.R. n. 66/2009, nonchè quanto previsto agli artt. 15, 25 e 28 e quanto già di competenza come indicato agli artt. 9 e 16 del Piano medesimo;
4. di dover precisare che l'adozione dei provvedimenti specifici per il Comune di Frosinone, di cui agli articoli 15, 23 e 24 succitati è estesa a tutti i comuni del Lazio, che a seguito della nuova classificazione ricadono nella classe 1, ed è subordinata alla valutazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio ( popolazione residente , superficie territoriale, inquinamento indiretto dai comuni limitrofi ecc) e dalla tipologia d'inquinante che ha comportato la modifica della classificazione in oggetto;
5. di stabilire per i comuni che, a seguito della nuova classificazione, ricadono in classe 2 (ex Zona B), dell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'adozione dei provvedimenti previsti agli artt. 15, 25 e 28 del Piano di Qualità dell'Aria – Norme di Attuazione - D.C.R. n. 66/2009, nonchè quanto già di competenza come indicato agli artt. 9 e 16 - del Piano medesimo;
6. di precisare che per il comune di Roma e per i rimanenti comuni, ricadenti in classe 3 e 4 (ex Zona C), resta invariata l'applicazione dei provvedimenti già previsti dal Piano di Qualità dell'Aria – Norme di Attuazione - D.C.R. n. 66/2009.
7. di demandare il Direttore della Direzione Ambiente e Sistemi Naturali per le eventuali successive modifiche e/o integrazioni alla presente Deliberazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata, completa del suo allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione, che risulta approvato all'unanimità.